

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: SERVIZI CONTABILI

N.29 DEL 21-05-18

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE M.S.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di maggio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

Considerato che con nota prot. 1217 del 12/03/2018 il Comune di Fiuminata richiedeva l'accertamento sanitario finalizzato al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 2 comma 12 L. 335/1995 a carico della dipendente comunale M.S.;

Richiamato l'estratto del verbale di visita medica collegiale n. 4123 del 08/05/2018 a cui è stata sottoposta la dipendente M.S., trasmesso al Comune di Fiuminata dalla Commissione Medica di verifica di Ancona , istituita presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, con lettera prot. 957 del 08/05/2018, con contestuale invito a notificare all'interessata un plico contenente copia conforme all'originale del verbale integrale dell'accertamento sanitario;

Considerato che l'estratto del verbale di visita medica collegiale n. 4123 del 08/05/2018 riconosce la Sig.ra M.S.:

- A) Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica e a proficuo lavoro;
- B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 Legge 8 agosto 1995 n. 335;
- C) L'inidoneità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di Servizio;
- D) La menomazione di cui la giudizio diagnostico è nel complesso ascrivibile alla I categoria Tabella A, annessa al D.P.R. 834/1981 e successive integrazioni;

Considerato che in data 18/05/2018 si è provveduto a notificare all'interessata il plico contenente copia conforme all'originale del verbale integrale dell'accertamento sanitario;

Dato atto che la dipendente ha diritto alla pensione di inabilità istituita dall'art. 2, comma 12, L. 335 / 95;

Considerato, pertanto, che a seguito della attestazione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa da parte della Commissione Medica di verifica, si è verificata una condizione risolutiva del rapporto di lavoro con diritto alla pensione calcolata con le modalità dell'art. 2 comma 12 – della legge 335/95;

Richiamata inoltre la circolare INPDAP del 24.10.1997 n. 57, che detta i criteri di applicazione della normativa suddetta, stabilendo in particolare, che l'Amministrazione di appartenenza, una volta verificata la sussistenza dei

requisiti minimi contributivi, deve provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro e inoltrare tutta la documentazione necessaria per la determinazione trattamento di quiescenza di inabilità alla sede provinciale INPS (ex INPDAP);

Atteso che la suddetta dipendente ha maturato l'anzianità minima richiesta per il diritto alla pensione di inabilità ex. art. 2 – comma 12 – della legge 335/95;

Ritenuto di stabilire che la risoluzione del rapporto di lavoro con l'interessato debba ritenersi avvenuto con effetto dalla data di notifica del verbale integrale dell'accertamento sanitario e, pertanto, dal 18/05/2018 (ultimo giorno di lavoro);

Evidenziato che l'ente datore di lavoro ha l'obbligo della risoluzione immediata del rapporto e quindi senza possibilità di preavviso per il dipendente;

Considerato che la dipendente era stata assunta presso l'Amministrazione comunale dal 03/01/2000 e ha maturato alla data di cessazione un'anzianità di servizio superiore a dieci anni;

Richiamato l'art. 12 comma 1 CCNL 9 maggio 2006 che dispone *“In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:*

- due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
- tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
- quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni”

Richiamato l'art. 12 comma 9 CCNL 9 maggio 2006 che dispone *“L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c); l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5; l'indennità di comparto, di cui all'art.33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art.49 del CCNL del 14.9.2000”;*

Ritenuto:

- di dover corrispondere al dipendente l'indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 9 del CCNL 9 maggio 2006, pari a quattro mensilità di stipendio incluso il rateo di tredicesima;
- di dover corrispondere al dipendente l'indennità di ferie non godute;

Dato atto che risulta omesso nel presente testo ogni riferimento che consenta l'individuazione del soggetto interessato e di ogni dato sensibile, per il rispetto della privacy ai sensi della L. 675 / 96;

D E T E R M I N A

- 1) La premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di collocare a riposo d'ufficio a decorrere dal 19 maggio 2018, per inabilità fisica assoluta e permanente a proficuo lavoro, secondo quanto riportato nell'estratto del verbale di visita medica collegiale n. 4123 del 08/05/2018, la dipendente M.S., con diritto a pensione poiché in possesso dei requisiti contributivi minimi richiesti;
- 3) di corrispondere alla dipendente l'indennità sostitutiva del mancato preavviso di cui all'art. 12 commi 1 e 9 del CCNL 9 / 5 / 2006 pari a quattro mensilità di stipendio, incluso il rateo di tredicesima, oltre oneri e IRAP nella misura di legge, imputando l'impor to al relativo capitolo di spesa della dipendente, per il quale sussiste la relativa copertura;
- 4) di dover corrispondere alla dipendente l'indennità di ferie non godute;
- 5) di dare atto che lo scrivente provvederà a porre in essere gli adempimenti necessari alla corresponsione, da parte dell'I.N.P.D.A.P., del trattamento di pensione nonché del T.F.R.;
- 6) di dare atto che risulta omesso nel presente testo ogni riferimento che consenta l'individuazione del soggetto interessato e di ogni dato sensibile, per il rispetto della privacy ai sensi della L. 675/96;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to COSTANTINI arch. ULISSE

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

- a norma dell'art. 151, comma 4:

per quanto riguarda la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to COSTANTINI arch. ULISSE

Li, 21-05-18

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 gg. consecutivi dal 21-07-020

Li 21-07-020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to COSTANTINI arch. ULISSE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COSTANTINI arch. ULISSE

Li 21-07-2020